



COMUNE DI BIANCHI

UFFICIO DEL SINDACO

Piazza Matteotti n° 15 - C.A.P. 87050 Tel./Fax 0984 967058/94 - Part. IVA / C.F.: 00388560781 - www.comune.bianchi.cs.it

ORDINANZA N°154 DEL 12/11/2021

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento del contagio da virus Covid-19. Sospensione dell'attività didattica in presenza nelle Scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia nel territorio comunale - Sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle Scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia nel territorio comunale, per il giorno 12 novembre 2021 per sanificazione e disinfezione Immobili Scolastici.

IL SINDACO

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ss.mm.ii., con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 con il quale vengono adottate Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 con il quale vengono adottate Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 con la quale vengono adottate Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

CONSIDERATO che in data 11 novembre 2021 si è verificato un presunto caso di positività al Covid-19 per un alunno della scuola dell'infanzia;

CONSIDERATO che la Scuola dell'Infanzia presenta ambienti comuni con gli altri livelli di istruzione (Ingresso, Sala Mensa ecc.) e che pertanto si rende necessario provvedere alla sanificazione e disinfezione dell'edificio scolastico per la ripresa delle attività didattiche;

CONSIDERATO che la Ditta incaricata, contattata per le vie brevi, ha dato disponibilità alla sanificazione e disinfezione dell'edificio scolastico per la giornata di venerdì 12 novembre 2021

RILEVATO che le Istituzioni scolastiche possono adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, fermo restando, ove necessario, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
VISTI gli art. 50 e 54 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm e ii.;
VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e i.;
VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;
VISTE le altre norme in materia;

ORDINA

- 1. La sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle Scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia nel territorio comunale, per il giorno 12 novembre 2021;**
- Alle Istituzioni scolastiche di garantire il diritto allo studio attraverso l'adozione di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla Didattica a distanza secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti d'Istituto;
- Di valutare, ove necessario, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- I plessi Scolastici non sono interdetti per le attività non didattiche o didattiche per i soggetti di cui al punto precedente tranne che nei giorni in cui sarà effettuata la sanificazione;
- I plessi scolastici sono interdetti, salvo gli addetti ai lavori dotati dei dispositivi previsti dalla vigente normativa, solo limitatamente alle giornate della disinfezione in corso;

DISPONE

Che la presente ordinanza oltre ad essere affissa all'albo pretorio comunale venga pubblicata sul sito WEB del Comune di Bianchi e distribuita nei luoghi pubblici del Comune. La presente è trasmessa, tramite e-mail/fax:

- Al Prefetto di Cosenza.
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Bianchi-Scigliano.
- Al Comando della Polizia Municipale e al Comando della locale Stazione dei Carabinieri incaricati di far rispettare il presente provvedimento

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR Catanzaro entro 60 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla residenza municipale, 12/11/2021

Il Sindaco
Prof. Pasquale Taverna

